

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XLV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 FEBBRAIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLÀTO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rimessione in Assemblea</i>):		CAVALIERE STEFANO: Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall'I. N. C. I. S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari. (1900)	469
FABRIANI: Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (1110)	459	PRESIDENTE	469, 470
PRESIDENTE	459, 460, 461, 463, 465, 466, 467, 468	PACATI, <i>Relatore</i>	469, 470
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO	460, 463, 465, 468	GERACI	469, 470
VERONESI	461, 468	PASINI	470
PACATI	462	CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	470
BERNARDINETTI	462	Votazione segreta:	
CAMANGI, <i>Relatore</i>	462, 463	PRESIDENTE	470
CARON, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	464, 468		
ANGELINO PAOLO	466, 467		
CURTI	466		
PASINI	466		
CAIATI	467		
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		La seduta comincia alle 9,30.	
Senatori GRANZOTTO BARRÈ e TRABUCCHI: Concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 per la sistemazione delle strade provinciali e consorziali della provincia di Belluno in occasione delle Olimpiadi invernali 1956. (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (1903)	468	POLANO, <i>Segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente. (<i>È approvato</i>).	
PRESIDENTE	468	Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fabriani: Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici. (1110).	
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Fabriani: « Modificazione del 2° comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici ».	

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta precedente, a seguito dell'intervento di vari colleghi e della manifestazione del proposito di apportare modifiche fondamentali al testo precedentemente predisposto, l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici chiese il rinvio della discussione della presente proposta di legge, onde poter procedere ad un esame approfondito degli emendamenti proposti.

In seguito a tale esame, e dopo aver sentito anche il Ministero delle finanze, il Ministero dei lavori pubblici, tenendo conto dei desideri espressi nei vari interventi, ha presentato un nuovo testo dell'articolo 2, del quale do lettura.

« Per tutte le concessioni già assentite, comprese quelle per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1957 ».

Viene quindi ammesso nel nuovo testo il principio della riliquidazione complessiva a partire dal 1° gennaio 1957. Tale termine è stato fissato in quanto sono in corso i pagamenti per il corrente anno solare.

Ritengo che con la attuale formulazione il Governo sia venuto incontro alla sostanza degli emendamenti proposti dai vari settori.

Poiché nella seduta precedente l'onorevole Bettiol ebbe ad affermare di insistere sull'emendamento da lui presentato in quanto non si trovava d'accordo sull'articolo 2, chiedo all'onorevole Bettiol se, avendo il Governo soddisfatto, come a me pare, le sue richieste, intende mantenere l'emendamento stesso o ritirarlo. In questo secondo caso si potrebbe passare direttamente alla discussione dell'articolo 2.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Riconosco che il Governo ha compiuto uno sforzo per venire incontro alle esigenze prospettate non solo dalla nostra parte politica ma anche dall'onorevole Veronesi.

Prima, però, di ritirare la mia proposta sostitutiva dell'articolo 1 vorrei avanzare, riguardo a detto articolo, alcune proposte di modifica che, ove venissero accolte, ci porrebbero in condizione di ritirarla.

Le proposte che intendiamo avanzare non comportano un capovolgimento dei criteri che hanno ispirato sia l'onorevole proponente, sia il Governo, sia la Commissione.

Anche riguardo al nuovo testo dell'articolo 2 avremmo alcune osservazioni, di lieve entità, però, da prospettare alla Commissione.

Stabilire, ad esempio, per la entrata in vigore di questo articolo, la data del 1° gen-

naio 1957, non mi pare sia giusto perché non abbiamo alcuna assicurazione che, in questo frattempo, il Senato avrà modo di discutere e approvare la proposta di legge. Si potrebbe, stabilire che la presente disciplina entrerà in vigore dal giorno in cui la legge verrà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Prima di ritirare la nostra proposta sostitutiva dell'articolo 1, vorrei poi fare alcune osservazioni che saranno formulate attraverso emendamenti.

La prima osservazione riguarda la discrezionalità concessa al Ministro nell'applicare o meno il disposto della legge. In realtà sarà il Ministro a stabilire, se lo riterrà opportuno, la applicazione o meno della legge. È questo un difetto sostanziale. Poiché è lasciata al Governo la possibilità di applicare il disposto dell'articolo primo, si presenta in noi il timore che il Governo stesso non si mostri severo tutore del diritto. Mi riferisco alla legge n. 959 per la applicazione della quale il Governo ha accettato la via del contenzioso (e noi conosciamo come siano abili gli uffici legali degli industriali idroelettrici e quali capacità abbiano questi grossi complessi industriali) quando aveva a disposizione, volendo forzare la mano, l'articolo 55 della legge stessa, nel quale si parla delle inosservanze.

PRESIDENTE. Occorre precisare che si parla di inosservanze abituali.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Ella, signor Presidente, mi può confortare del suo consenso. Proprio nel caso delle mancanze abituali si esamina il comportamento della società nei confronti degli articoli 52 e 53 della legge n. 1775.

PRESIDENTE. Bisogna tener presente che, una volta emesso il decreto di applicazione del canone, si crea un rapporto soltanto fra privati; non potrebbe, quindi, il Governo intervenire nella esazione.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Il Governo avrebbe dovuto esaminare l'opportunità di gravare un po' la mano nei confronti degli industriali, per indurli alla ragione. applicando il disposto dell'articolo 55. Questo non è un mio personale parere, ma è il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato. Potrei portare dei documenti che contestano la sua opinione.

Comunque, non è questo il problema, questo è solo un accostamento per dimostrare la necessità di fare sì che non sia possibile evadere dal disposto dell'articolo 1.

Vorremmo, inoltre, che fosse abolito, all'articolo 1, seconda riga del primo comma, l'inciso: « su richiesta degli enti interessati ». Posso documentare che molti comuni, la

maggior parte, anzi, hanno lasciato decadere i termini di presentazione della richiesta del godimento dei benefici previsti dall'articolo 53 per cui il Ministro, di fronte alla assenza della parte interessata, il comune, non ha disposto alcun onere a carico dell'industriale idroelettrico.

L'ammissione al beneficio dovrebbe essere quindi automatica: la legge accorda, il Ministro applica, senza pretendere che il comune interessato o la provincia avanzino una regolare richiesta di applicazione di questo articolo.

Altro punto sul quale insistiamo è quello della entità del sovracanone. Vi sono, è vero, delle considerazioni che contrastano con questa nostra impostazione ed una delle fondamentali è che a volte verrebbero attribuite a dei comuni, somme esagerate rispetto ai bisogni e alle possibilità del comune stesso. Siamo quindi disposti a venire ad una soluzione intermedia nel senso di demandare al Ministro la determinazione di un sovracanone non inferiore a lire 250 e che giunge fino a lire 436.

Perché non inferiore a lire 250? Perché il Ministro ha dichiarato testualmente che gli oneri a carico delle società concessionarie, oggi, sono rapportati a 125 volte l'anteguerra. Noi, partendo dal sovracanone primitivo di 2 lire, avremmo, quindi, lire 250. Penso che le informazioni del Ministro siano esatte e si riferiscano ad una situazione di fatto. Perché non trasferirla nella presente legge lasciando al Ministro la facoltà di determinare il sovracanone ma partendo da un minimo di 250 lire?

Nel primo comma, si dice anche che il Ministro può « stabilire con proprio decreto, a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province, un ulteriore canone... » senza però fissare il riparto fra i due enti. Non viene insomma stabilito ciò che spetta al comune rivierasco e ciò che spetta alla provincia. Nel vecchio testo dell'articolo 53 veniva invece stabilito che un quarto dell'ulteriore canone andava a favore della provincia e tre quarti a favore dei comuni rivieraschi. Saremmo dell'opinione di trasferire questo riparto anche nel nuovo testo. Nessuno ci garantisce, altrimenti, che il Governo, aderendo alle pressioni dell'ente più forte, la provincia, tenga conto dei bisogni dei comuni rivieraschi.

Queste sono le nostre osservazioni che, in fondo, non capovolgono il testo ma lo modificano in modo positivo per i nostri comuni rivieraschi. Se il Governo accetterà queste nostre proposte che trasfonderemo

in regolari emendamenti, ritireremo immediatamente la nostra proposta sostitutiva dell'articolo 1 che innova, in modo veramente profondo, il contenuto dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Bettiol avanza quindi due proposte sull'articolo 1 del nuovo testo: la prima di sostituire al primo comma, seconda riga, dell'articolo le parole: « può su richiesta degli enti interessati stabilire » con la parola: « stabilisce »; la seconda di fissare il riparto delle somme tra i comuni rivieraschi e la provincia, come da disposto del vecchio testo.

VERONESI. Desidero innanzitutto esprimere la soddisfazione mia e della mia parte per la formulazione a cui si è giunti e che viene incontro alle esigenze fondamentali che avevano ispirato la proposta Fabriani. Desidero congratularmi con l'onorevole Fabriani, per avere preso l'iniziativa; col Presidente, il relatore e il rappresentante del Governo per l'opera da essi svolta.

Detto questo, esprimo anche l'avviso che i colleghi della sinistra non dovrebbero insistere per l'*optimum*, ricordando sempre che la strada dell'ottimo passa attraverso le stazioni del buono e del migliore. Tra questi gradi vi è molta strada e in questa materia non bisogna fare salti. Si potranno avanzare da altri proposte che, successivamente, possono migliorare la legge.

Riguardo alla sostanza delle proposte del collega Bettiol debbo osservare come la richiesta di abolizione dell'inciso « su richiesta dell'interessato » non sia accettabile. È evidente che tutto il meccanismo si mette in moto su richiesta degli interessati. Non si può parlare di un sistema di democrazia se non si ha un colloquio tra la base e il vertice; se non c'è un aiutarsi insieme all'aiutare. Non si può pensare che il Ministero diventi provvidenza per i comuni e le province. Si può dire che, se i comuni non provvedono ad avanzare la richiesta, è perché non vi pensano o non sanno, ma dire questo significa fare torto non solo agli amministratori comunali ma anche a noi stessi, senatori e deputati che ci interessiamo del benessere delle popolazioni.

Né vale la ragione della decadenza dei termini. Non vi sono termini, in questo caso! Il Ministro, sollecitato dal comune, prende in considerazione la richiesta, in relazione alle ragioni su cui la richiesta stessa si basa, di una certa cifra piuttosto che di un'altra; cifra che, evidentemente dovrebbe essere in relazione ai danni derivanti dalla derivazione di acqua.

Dalla dizione « può stabilire » sembra di poter dedurre che il Ministro potrebbe anche rispondere negativamente. Credo che il Ministro non potrà mai rispondere negativamente: ad ogni modo al Ministro è data la facoltà di stabilire la cifra che può andare da zero a 436, ma la discrezionalità mi pare più di forma che di sostanza. Proporrei, comunque, di modificare la dizione (pur non facendo di questo un *casus belli*) in questo modo: « Il Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, su richiesta degli enti interessati, stabilisce ».

Lascerei l'inciso perché la richiesta dell'interessato è la scintilla che mette in moto la procedura.

Per quanto riguarda il minimo di lire 250 e la questione del riparto fra provincia e comune, debbo osservare che la varietà dei casi è grandissima e bisogna lasciare quindi la discrezionalità avendo fiducia nel nostro sistema democratico nel quale ogni determinazione viene presa dopo avere sentito tutti gli interessati. Alla varietà dei casi deve corrispondere una varietà di determinazioni, conseguenti ad un esame analitico e ponderato compiuto di volta in volta.

Con queste osservazioni ho anche dichiarato la mia contrarietà alle modifiche al primo articolo proposte dall'onorevole Bettiol.

PACATI. Esprimo la mia soddisfazione per lo sforzo compiuto e per i risultati ottenuti. Ci rendiamo conto delle difficoltà che il Governo può avere incontrato nella realizzazione del nuovo testo e d'altra parte direi che una precisazione assoluta, data la varietà dei casi soggetti alla presente legge, non sia possibile.

Vorrei dire, a proposito della ripartizione fra comuni e province, che, in genere, sono proprio i comuni rivieraschi quelli che hanno maggior bisogno. È da domandarsi, semmai, se non sia il caso che per le province non si debba superare il quarto. Non so se questo è possibile, però, e chiedo al Governo se si può porre un limite alle province.

Per quanto riguarda poi le liquidazioni già avvenute, occorre tenere presente che ormai i sovracani per il 1956 sono già in corso di versamento; la legge non è ancora approvata dalla Camera, dovrà essere poi approvata dal Senato prima che sia pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*; quindi ritengo non sia il caso di apportare questa modifica.

In conclusione, proporrei soltanto di modificare l'articolo 1 nel senso che l'aliquota spettante alla provincia non dovrebbe superare il quarto.

BERNARDINETTI. Debbo anche io esprimere la mia soddisfazione per la nuova formulazione dell'articolo 2.

Per ciò che riguarda l'articolo 1 che è ora posto in discussione e principalmente per quanto riguarda le osservazioni fatte dal collega Bettiol, mi associo a quanto ha detto l'onorevole Veronesi. Mi sembra eccessivo sopprimere la discrezionalità del Ministro delle finanze che conosce benissimo la situazione delle finanze locali anche se si tratta di una discrezionalità di entità rilevante.

Dichiaro, in conseguenza, di essere contrario agli emendamenti proposti dall'onorevole Bettiol.

Ritengo, però, giusta l'osservazione dell'onorevole Bettiol circa il minimo di lire 250. Proporrei non di modificare l'articolo 1 ma di presentare eventualmente un ordine del giorno con il quale si raccomanda al Ministero di applicare, nella sua discrezionalità questo minimo. Ciò in considerazione della incidenza della svalutazione nei riguardi delle lire 2 previste dal testo unico.

CAMANGI, *Relatore*. Vorrei fare alcune osservazioni non di grande rilievo sul testo predisposto dal Comitato ristretto.

Sarei d'accordo con l'onorevole Bettiol sulla abolizione dell'inciso « su richiesta degli enti interessati », dato che non vedo perché si debba complicare la procedura con la richiesta che spesse volte viene a mancare per un complesso di ragioni. Ciò tanto più in quanto siamo ormai tutti d'accordo che l'unico a decidere deve essere il Ministero delle finanze.

Ritengo ancora che, nel comma 2°, debbano essere sopprese le parole « o con decreti successivi » poiché non vedo per quale ragione si debba consentire alla burocrazia di fare domani quello che può essere fatto oggi.

La nuova disciplina della materia si è imposta proprio per le lungaggini della burocrazia ministeriale, che erano peraltro in parte giustificate dal fatto che l'interpretazione, a mio avviso errata, data dal Ministero all'articolo 53, comportava una lunga serie di accertamenti. La semplificazione della procedura, che si fa in questa nuova formulazione, elimina questa pseudo giustificazione e non si vede quindi la ragione per la quale si dovrebbe consentire la possibilità agli uffici del Ministero, di rimandare a un decreto successivo ciò che deve essere fatto nel momento stesso in cui viene determinata e stabilita l'imposizione del canone.

Sono infine dell'opinione che le parole « tenuto conto soprattutto delle loro con-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

dizioni economiche » debbono essere sostituite con le parole « tenendo conto anche delle condizioni economiche ». Non vedo la ragione di stabilire una specie di limitazione che si potrebbe prestare a tutte le interpretazioni più o meno ostruzionistiche. Sostituire la parole « soprattutto » con la parola « anche » può servire per indicare all'esecutivo uno dei criteri che debbono essere tenuti presenti, quello delle condizioni economiche.

Proporrei, quindi, per concludere, di sostituire la parola « soprattutto » con la parola « anche », oppure di sopprimere addirittura la parola « soprattutto »; ciò sebbene la parola « anche » possa indicare che il sovracanone si può stabilire indipendentemente dalle condizioni economiche, cioè pure nel caso in cui esse siano buone.

Mi pare, avendo detto tutto questo, di avere espresso il mio parere su alcune delle richieste avanzate dall'onorevole Bettiol.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Il Ministro per i lavori pubblici, prospettando delle osservazioni a una mia proposta di legge con la quale si estendevano gli obblighi derivanti dalla legge n. 959 a tutti gli impianti esistenti in Italia, in una sua memoria dichiarava di essere contrario alla estensione stessa perché gli oneri erano aumentati di 125 volte tanto. Il Ministro ha la possibilità di rilevare la situazione di fatto ed ha ritengo stabilito che le società idroelettriche, oggi, in generale, si trovano di fronte alla condizione di dover pagare 125 volte le due lire, ciò che porta il sovracanone a lire 250. Questo, credo, è il dato medio rilevato dal Ministro che ha gli strumenti che gli permettono di compiere una indagine di questo tipo.

CAMANGI, *Relatore*. Il chiarimento dato dall'onorevole Bettiol non mi sembra sufficiente. Ritengo vi sia un equivoco e che probabilmente il Ministro Romita si sia riferito agli oneri in generale.

Per quanto riguarda questa parte, ritengo opportuno lasciare le cose come sono nel testo proposto, anche perché, stabilendo una automaticità o una rigidità del canone, snatureremmo completamente lo spirito dell'articolo 53, sia pure modificato in meglio e tutto si risolverebbe nell'aumentare il canone fondamentale in maniera automatica.

Per quanto riguarda la ripartizione sono decisamente contrario alla limitazione proposta di devolvere un quarto alla provincia e i tre quarti ai comuni e questo perché la varietà dei casi è infinita e non vedo le ragioni di una limitazione così rigida che darebbe luogo a sperequazioni, ad absurdità e

a situazioni certo non ragionevoli. Si potrebbe, ad esempio, verificare il caso di un comune piccolissimo che a motivo di un grande impianto verrebbe a beneficiare di un sovracanone molto elevato, addirittura sproporzionato ai suoi stessi bisogni. Questo sarebbe controproducente ai fini dei vostri desideri; dareste la possibilità al Ministero, di imporre un sovracanone di misura unitaria bassissima giustificandola proprio col fatto che il beneficiario sarebbe soltanto un piccolo comune.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Dichiaro di non insistere su questo punto.

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Angelino Paolo ha presentato un emendamento che riporta la discussione sulla questione della soppressione assoluta di tutte e due le discrezionalità. Do lettura dell'emendamento presentato dall'onorevole Angelino Paolo:

« *All'articolo 1, primo comma:* Il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta degli enti interessati, stabilisce con proprio decreto a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province, un ulteriore canone annuo, a carico dei concessionari, di lire 436 per ogni chilowatt-ora nominale concesso ».

L'onorevole Curti ha presentato, poi, un emendamento del quale do lettura:

« *Articolo 1, primo comma:* Il Ministero delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province, un ulteriore canone annuo a carico del concessionario, di lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso ».

Un altro emendamento dell'onorevole Curti del quale do lettura, riguarda il 2° comma dello stesso articolo 1:

« *Articolo 1, secondo comma:* Con lo stesso decreto il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente tenuto conto del danno subito in dipendenza della concessione ».

CAMANGI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento del collega Angelini, che è molto più drastico di quello dell'onorevole Bettiol, mi pare di non dover aggiungere nulla avendo già espresso parere contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti del collega Curti dovrei ripetere quanto ho già detto nei riguardi dell'emendamento Angelino ma, tanto a proposito dell'uno che degli

altri, vorrei far rilevare ai colleghi le stranezze di questa imposizione che, mentre vuole essere automatica, è poi subordinata al parere di un organo: il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Si arriva alla conseguenza che, se il Consiglio dei lavori pubblici esprime parere contrario, l'automaticità cade.

Sono, quindi, della opinione di respingere questi emendamenti e di lasciare inalterato il testo nella formulazione a noi presentata, salvo le modifiche da me proposte.

Per quanto riguarda, infine, le modifiche al 2° comma presentate dal collega Curti, confermo quanto già da me detto circa la necessità di lasciare la più ampia possibilità di determinazione onde dare minore possibilità di determinazioni restrittive.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Presidente, io devo ringraziare tutti gli intervenuti che hanno voluto sottolineare lo sforzo che è stato fatto dal Governo per cercare di venire incontro alle richieste emerse dalle precedenti discussioni.

Devo innanzitutto ricordare agli onorevoli colleghi che noi eravamo partiti dalla intenzione dell'onorevole Fabriani di modificare semplicemente il secondo comma dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici. Modifica, cioè, di certi limiti previsti dall'articolo 53 che prevedeva un sovracanone per tutta la energia che viene trasportata oltre i 15 chilometri.

Visto che la maggioranza della Commissione ciò desiderava, rendendosi conto che oggi questa discriminazione tra la entità di energia prodotta e quella trasportata oltre i 15 chilometri è veramente una divisione che ha poca consistenza nella realtà delle cose, il Governo si è sforzato di venire incontro a questo desiderio accettando che questo sovracanone fosse dato su tutti i kilowatt nominali concessi.

E questo è il primo e sostanziale passo che è stato fatto.

Non è assolutamente possibile, io dissi fin dal primo giorno, che si possa arrivare alla costituzione di un sovracanone fisso, inalterabile, perché in questo modo andremmo del tutto fuori dello spirito dello stesso articolo 53 iniziale, e anche dello spirito con cui il Governo è disposto ad accettare lo stesso articolo 53 sostanzialmente modificato.

Ma il Governo non può assolutamente, per i motivi già detti nella seduta precedente e ripetuti oggi dall'onorevole relatore, andare oltre. Questa discrezionalità deve essere lasciata al Ministero delle finanze, anche a nome del quale io parlo, dopo avere sentito

l'organo tecnico dello Stato, il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ragione per cui mi dichiaro nettamente contrario, come già per il passato, alla proposta di togliere questa discrezionalità del Governo, cioè la facoltà che ha il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei lavori pubblici, di applicare questo sovracanone.

Il Governo è lieto di aver trovato, insieme con tutti i componenti questa Commissione, una formula con la quale non potranno più esserci per l'avvenire equivoci, dato che il canone diventa ora di una semplicità lineare, in quanto si applica per ogni kilowatt un solo sovracanone. Questa misura, però, non può essere lasciata che al Ministro delle finanze, il quale la determinerà su richiesta degli enti interessati, i quali ultimi devono naturalmente dire onestamente come stanno le cose. E questo dimostra con quanta buona volontà io abbia cercato di venire incontro ai desideri espressi da tutta la Commissione. La decisione è stata anche determinata dal fatto che i funzionari del competente Ministero delle finanze hanno asserito che molti comuni italiani non hanno fatto a suo tempo la relativa richiesta. Ed allora, nell'intento di fissare una norma, si è detto che per avere il sovracanone si doveva fare la domanda. Ecco che si è appunto chiarito questo punto. Era semplicemente, come disse già giustamente l'onorevole Guariento, una norma a carattere educativo, pedagogico. Però, ripeto subito, se fosse questa una cosa che rendesse più complicata la faccenda, il Governo accetterà l'emendamento soppressivo. Sarebbe opportuno però che restasse verbalizzato che questa norma è stata messa a scopo appunto essenzialmente e puramente pedagogico. E questo, infatti, perché può anche darsi che un segretario comunale, a cui è devoluto il compito di leggere e riferire alle giunte comunali le varie disposizioni di legge (molto spesso sono dei bravissimi cittadini ma sprovvisti, evidentemente, della competenza legislativa necessaria), debba essere sollecitato. E noi abbiamo, infatti, pensato che questo fosse il miglior sistema per dirgli: Hai diritto, ma devi fare la domanda!

Comunque, ripeto, la cosa non ha nessuna importanza particolare e possiamo sopprimere queste parole dal testo del nuovo articolo.

Per quanto riguarda la questione del canone, anch'io ho atteso la risposta dell'onorevole Bettiol per quanto riguarda questo rapporto. Evidentemente, il Ministro dei lavori pubblici avrà fatto da parte sua una relativa

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

indagine per la quale avrà potuto stabilire (io non so bene, perché il documento non lo conosco), che gli oneri previdenziali, le spese di esercizio, ecc. nel complesso sono aumentati di 125 volte. Ma io trovo che sia razionale che nell'articolo 53 noi riportiamo l'ultima cifra rivalutata di 436 lire, e quindi che questa facoltà si possa liberamente estendere fino a 436 lire.

D'accordo con l'onorevole Camangi di sopprimere le parole « con decreti successivi » anzi, in uno dei vari testi che avevamo studiato con il Ministero delle finanze si diceva: Ugualmente con decreto, ecc. ecc.

Circa la divisione del canone fra gli enti sono disposto ad accettare tutto quello che la Commissione desidera. Il Ministero delle finanze insisteva sul quarto. Insisteva ed insiste su questo perché vi trova maggiore facilità nel riparto. Infatti è ovvio che se si fissa fin d'ora per legge che è il quarto, il conto è facilitato, altrimenti diventa un conto più difficile. Abbiamo però, come Ministero dei lavori pubblici, e personalmente io mi sono impegnato a farlo, difeso la formula elastica in quanto avevo avuto la sensazione che questa era la formula desiderata da tutta la Commissione, o almeno della grande maggioranza di essa.

Come ha già detto l'onorevole relatore, si è voluto ascoltare soprattutto ed in particolare la parola di coloro che rappresentano la voce che è contraria, per vedere fin dove sia possibile arrivare, per trovare la via migliore. E questo per dire all'onorevole Bettiol che era stato già fatto tutto il possibile nell'intento di accontentare anche la sua parte.

Oggi si è presentato un nuovo emendamento in cui si chiede che questa ripartizione non superi il quarto — come dice l'onorevole Pacati. Anche su questo io non ho difficoltà ad accettare.

Per quanto concerne la parola « anche », accetto anche la formulazione dell'onorevole relatore, che a me sembra più comprensiva, dal punto di vista attuale, vorrei dire, della legge. Anzi l'Ufficio legislativo del Ministero aveva detto che sarebbe stato opportuno mettere questo « anche », che sembra, dal punto di vista della formulazione della legge, la cosa migliore.

Questo, quindi, per quanto riguarda certi suggerimenti che il Governo accetta nella formulazione proposta dal Comitato ristretto, mantenendo inalterate la parola « può » e la cifra di « 436 » e cancellando « a richiesta degli interessati » e « i decreti successivi », e

accogliendo la sostituzione di « soprattutto » con la parola « anche ».

Nell'articolo 2, che vedremo fra poco, è stato fatto il massimo sforzo e vedremo come esso garantisce proprio quello che si voleva: che ad una determinata epoca, cioè, si paghi da parte di tutti questo canone, in modo lineare e senza discussione.

Se noi accettassimo di discutere sugli emendamenti Bettiol, Angelino e gli altri che sono stati presentati con formulazioni drastiche attraverso le quali vien tolta autorità alla legge, si rischierebbe che questa finisca in Assemblea. E in questo caso — io non voglio qui fare il profeta che è sempre un brutto mestiere! — temo che questa legge possa poi trovarsi presa nel vortice di tutte le altre leggi e, superata nell'ordine di discussione dalle più importanti, essere lasciata da parte.

Il meglio — ha detto l'onorevole Veronesi — è nemico del bene. Cerchino, quindi, gli onorevoli colleghi che hanno presentato emendamenti, come hanno fatto uno sforzo per ritirare gli altri, di accettare questa formulazione che rappresenta veramente, forse per la prima volta in questo settore degli elettrici, un passo decisivo che dà ai comuni un contributo anch'esso sostanziale e che dà la dimostrazione che il legislatore vuole marciare veramente sulla via sulla quale vogliono marciare tutti i settori della Camera.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Angelino e all'onorevole Curti se insistono nel voler sopprimere la discrezionalità nella applicazione del canone, come appare dal testo dei loro emendamenti.

L'onorevole Bettiol ha ancora in sospeso il proprio emendamento. Evidentemente, se loro insistono, io penso che egli si associ; se non insistono, potrebbe darsi che l'onorevole Bettiol accetti di non insistere sul suo.

Suggerirei quindi di prendere i relativi contatti e decidere in merito.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Io penso che le proposte di emendamenti da me formulate in accordo con tutto questo settore della Commissione tendano in effetti a trovare un punto di accordo con i colleghi della parte avversaria. A me pare che, avendo posto il problema in questi termini, si possa e si debba riconoscere che da parte nostra vi è stato uno sforzo per non insistere oltre sulla nostra precedente posizione, sulla quale la Commissione la volta scorsa rinviava il prosieguo della discussione a questa seduta. Penso di interpretare anche il pensiero dell'onorevole Angelino nel senso di rinunciare

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

all'emendamento sostitutivo di questo articolo e chiedere che in precedenza si pongano in votazione gli emendamenti da me proposti.

PRESIDENTE. Onorevole Angelino, allora lei conferma di ritirare l'emendamento proposto? E lei, onorevole Curti, ritira il suo emendamento al secondo comma dell'articolo 1?

ANGELINO PAOLO. Sì!

CURTI. Sì!

PRESIDENTE. Allora non vi è più questione di interferenze con la IV Commissione e quindi possiamo procedere. A meno che — c'è un altro punto — essa si ripresenti approvando noi eventualmente il terzo emendamento Bettiol, che è quello che propone di porre limiti inferiori al canone.

Passiamo allora alla votazione successiva dei vari emendamenti proposti.

Il primo, dell'onorevole Bettiol, propone di sopprimere la parola « può » nel primo comma dell'articolo 1 del testo.

Il comma verrebbe così modificato:

« Il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta degli enti interessati, stabilisce con proprio decreto, a favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt-ora nominale concesso ».

Su questo emendamento ha chiesto di parlare l'onorevole Pasini.

PASINI. Esprimo il mio pensiero su questo emendamento, anche se le mie osservazioni, in sostanza, si possono riferire in maniera estensiva a tutti gli emendamenti proposti dalla opposizione. In particolare la soppressione di questo « può », a mio avviso, determinerebbe un principio che era inesistente prima in sede legislativa relativamente a questa materia, e perciò porterebbe anche ad una liquidazione coatta, io direi, di canoni, anche là dove in precedenza il Ministero competente non aveva provveduto a questa liquidazione, pur essendoci la domanda e i relativi documenti. Il che modifica sostanzialmente il significato della legge.

Ora qui, come negli altri emendamenti gli onorevoli colleghi di sinistra, secondo me, debbono considerare un dato fondamentale che è questo: queste continue complicazioni che sorgono su ogni questione anche minima sono destinate ad impedire che si possa varare una legge sostanziale come questa destinata a portare benefici veramente notevoli ai comuni della nostra montagna.

Io mi rendo conto che quello che chiede l'estrema sinistra è l'*optimum*, è il massimo. E potrebbe anche darsi che, in linea puramente teorica — perché poi ci sono altri riflessi di natura anche costruttiva, che non è qui il caso di affrontare — sia anche il meglio. Però io credo fermamente che qualsiasi variazione apportata a questa legge sia destinata ad avere ripercussioni, nel tempo, incalcolabili. Sono certo che queste eventuali variazioni rimbalzerebbero da un ministero all'altro per un lungo periodo di tempo prima di arrivare alla Camera. E, questo, è certamente un problema importante, molto importante, ma sempre meno importante di quelli che oggi sono all'esame della Camera. e pertanto sarebbe destinato *a priori* ad essere rimandato e la relativa legge oggi al nostro esame finirebbe fatalmente per insabbiarsi. Il Governo ha già chiaramente espresso il suo punto di vista.

La ragione del mio intervento è proprio questa, onorevoli colleghi: richiamare ognuno alle proprie responsabilità. Perché, evidentemente, dal momento in cui ci si assume una responsabilità, bisogna andare fino in fondo. Infatti, se il Governo non avesse dimostrato coi fatti di voler fare e di aver fatto tutto il possibile da parte sua per venire incontro alle nostre esigenze, la vostra posizione potrebbe anche avere una giustificazione politica. Ma oggi tutti hanno potuto constatare gli sforzi notevoli e i passi da gigante compiuti da questa parte per venire incontro alle vostre richieste.

Nemmeno noi possiamo sentirci in realtà completamente soddisfatti davanti a questo testo. Però noi riteniamo che anche questa, come tante altre, possa essere una legge varata senza che sussistano scrupoli di coscienza da parte di nessuno. Siamo qui per migliorare largamente la situazione dei comuni rivieraschi i quali verranno a beneficiare di questo articolo 53 modificato. Quindi io non vedo per quali ragioni da parte dell'estrema sinistra, la quale in tutte le occasioni si fa tutrice delle popolazioni più modeste, proprio in questa particolare occasione si finisca in realtà per seppellire quanto di bene in sostanza è stato fatto, così che ad averne veramente un danno sostanziale sarebbero proprio le povere popolazioni di questi comuni di montagna, che si dice di voler aiutare.

Io, signor Presidente, ho voluto fare questa breve dichiarazione perché sia chiara in ogni caso la responsabilità di coloro i quali, con il loro atteggiamento, abbiano impedito

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

che i nostri comuni montani potessero largamente beneficiare di questo articolo 53.

ANGELINO PAOLO. Per dichiarazione di voto. Debbo dichiarare che, mentre prendiamo atto con soddisfazione del fatto che sia stata soppressa la limitazione relativa al bilancio comunale, che poi, con la svalutazione ed anche con la riduzione delle spese dei comuni, si sarebbe comunque ridotta ad una non grande entità, non possiamo non rilevare che questa parola « può » porta ad una discrezionalità. Perché, lo sapete anche voi, la Confindustria ha esplicitamente dichiarato di voler entrare in maniera massiccia nella lotta politica, e queste dichiarazioni logicamente non ci lasciano affatto tranquilli. Chi ci garantisce quindi che domani non avremo un elettrico, uno della Edison, come ministro delle finanze? È evidente che in quel caso il canone sarebbe sempre allo zero, oppure quel ministro non si varrebbe mai di questa facoltà, perché quel « può » non è affatto cogente. È, quindi, precisamente questo che noi vogliamo, e cioè che una volta fatta una legge questa non sia un qualche cosa di ambiguo. Quando l'onorevole Pasini dice: Sia chiaro che se questa legge non passa la responsabilità è soltanto vostra, è facile per noi ritorcere l'avvertimento o l'accusa e dire: No, la responsabilità è vostra perché noi siamo qui per fare una buona legge, una legge che sottragga precisamente i possibili aiuti a questi poveri comuni alla libera facoltà di un Ministro il quale potrebbe essere qualcuno che potrebbe rendere vano il disposto della presente legge.

Quindi siamo qui noi che facciamo appello a voi, che conoscete, come noi le conosciamo, le necessità di questi comuni, di queste povere popolazioni. Voi non ignorate infatti quale sia la loro miseria. Voi sapete che i ragazzi nell'andare a scuola si debbono portare dietro fucelli di legna per riscaldarsi dato che il comune non può provvedere al riscaldamento delle poche aule scolastiche. Alcuni di questi comuni, sappiamo anche, sono tuttora privi di strade, acquedotti, energia elettrica, perché mancano i fondi. E quindi, vi dico, fate questo sforzo di buona volontà!

E poi, noi sappiamo anche che cosa questa facoltà comporta: una sperequazione tra gli stessi elettrici, in quanto uno paga tanto e l'altro niente. È logico tutto questo? Ora, i ministri cambiano, signor Presidente, e occorre assicurare una certa continuità.

CAIATI. Una breve dichiarazione di voto. Non cercherò di rifarmi a quanto detto dagli altri colleghi e nemmeno ai precedenti della questione, ma soltanto di dire per quali

motivi e con quale interesse io intenda votare contro l'emendamento.

Un motivo, prima di tutto, di carattere generale, e un motivo, direi, di carattere costituzionale. Il primo è questo. A me pare ovvio che una valutazione sul modo di applicazione di questo canone, dopo tutte le dichiarazioni che ho sentito fare in relazione a quelli che sono i precedenti di questa legge, mi pare che non possa essere preclusa alla capacità potestativa del Governo. E come il Governo la esercita questa facoltà? Nei limiti e nell'ambito di una valutazione di quelli che sono gli interessi generali.

Secondo argomento: ma chi ha in effetti interesse a ritardare questa legge? Proprio in funzione di quegli interessi comunali, a cui i colleghi qui si sono richiamati, i quali interessi vanno visti sotto l'aspetto più vasto e più importante di quella che è la situazione generale di tutti i comuni montani!

E, peraltro, se poi dovessi pensare che domani può esserci un ministro del ramo idroelettrico al Ministero delle finanze, o al tesoro, devo rispondere che evidentemente questa ipotesi così negativa e catastrofica si può formulare per qualsiasi altro settore della attività governativa.

Ora le considerazioni che sono state espresse dall'onorevole relatore, dal Governo e da tutti quelli che precedentemente hanno collaborato alla stesura di un articolo che a me pareva potesse soddisfare sia l'applicazione della legge, sia le aspettative dei comuni, concordano a mio giudizio, in una impostazione serena, perché la proposta di legge possa essere accolta, ma anche hanno tenuto conto di quelli che sono gli interessi generali, le esigenze generali della coscienza!

Per queste ragioni non posso votare favorevolmente a questo emendamento posto al nostro esame, in quanto sono convinto che esso, proprio con la abolizione di questa prerogativa del Governo, finirebbe per farci perdere di vista quello che è il vero interesse di tutti i nostri comuni montani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bettiol, suppressivo della parola « può », al primo comma dell'articolo.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il secondo emendamento dell'onorevole Bettiol, suppressivo, al comma prima dell'articolo 1, delle parole « su richiesta degli enti interessati », emendamento sul quale il Governo concorda.

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

Il terzo ed ultimo emendamento dell'onorevole Bettiol dice: « Sopprimere al primo comma dell'articolo 1 le parole « fino a lire 436 » e sostituirle con queste parole: « non inferiore a lire 250 e fino a lire 436 ».

Resta inteso che qualora questo emendamento venga approvato, esso viene approvato come presa in considerazione del principio per essere trasmesso poi per il parere alla Commissione Finanze e tesoro; se, invece, l'emendamento in parola venisse respinto, si proseguirà nella nostra discussione della legge al nostro esame.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono spiacente ma debbo riconfermare quanto ho detto prima, anche perchè a questo punto sorge la questione della variazione del canone che il Ministero non intende modificare. Quindi, a mente dell'articolo 40 del Regolamento, chiedo che la proposta di legge sia rimessa in Assemblea.

PRESIDENTE. La rimessione in aula, come gli onorevoli sanno, provoca la continuazione della nostra discussione in sede referente.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Devo manifestare il mio rammarico per l'atteggiamento del Governo che ha sapore di un ricatto vero e proprio. La Commissione, secondo me, ha facoltà sufficiente per poter deliberare su questa materia.

Voglio far presente a quei colleghi che si sono scandalizzati di fronte alle nostre iniziative, concretatesi nella formulazione degli emendamenti che abbiamo presentato, che da 30 anni la montagna è stata defraudata dei diritti previsti dall'articolo 53, proprio per iniziativa degli industriali idroelettrici e per la insufficienza del Governo il quale non si è mai fatto parte diligente.

VERONESI. Faccio presente che 30 anni fa non c'era questo Governo e non erano al Governo né l'onorevole Sottosegretario di Stato Caron, né l'onorevole Bettiol, né vi ero io!

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Io conosco abbastanza bene l'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Caron come persona che ha a cuore le questioni della nostra montagna. Però devo anche dargli atto che, sia per pressioni della sua parte o per le direttive del suo Ministro, sta di fatto che con questo suo atteggiamento il Governo viene a ledere i sacrosanti diritti delle popolazioni della montagna.

CARON. *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Respingo l'accusa che viene mossa al Governo in questo momento. Io prima ho esposto motivazioni chiare: non sarebbe possibile cambiare completamente l'intonazione di una determinata norma senza che questa venga ad essere del tutto trasformata. Ho spiegato tutti i motivi per i quali la discrezionalità voleva essere limitata al minimo. Tanto è vero che ho precisato di aver visto io stesso con i miei occhi, che avviene spesso che molti comuni montani non richiedono quanto è in loro diritto a norma dell'articolo 53 ed allora mi sono fatto parte diligente a nome del Governo di dire « a richiesta degli interessati », proprio per questo. Ma non potevo, proprio per questione di linearità legislativa, cambiare quello che è un sovracanone richiesto o da richiedersi da parte dei comuni in un canone fisso indiscriminato, che non tenga conto di situazioni diversissime.

Quindi noi le norme nella legge le abbiamo fissate, spetterà poi alla Magistratura di far rispettare se del caso questa legge che il libero parlamento italiano ha fatto. Ma, ripeto, nulla si può chiedere di più al Governo.

Noi abbiamo fatto il nostro dovere, per rispondere all'onorevole Bettiol, circa la legge n. 559. È per questo che, pur comprendendo certi punti di vista e ringraziando dei chiarimenti secondo cui l'accusa non viene fatta personalmente al Sottosegretario che da parte sua ha fatto tutto quello che doveva fare — e, si badi, io difendo anche la causa di un altro Ministero che è quello delle finanze — io respingo l'accusa mossa al Governo di aver voluto sabotare questa legge. Mi consenta l'onorevole Bettiol, perché sono un uomo politico, di dire che solamente con i fatti si va incontro ai poveri e non con la demagogia!

PRESIDENTE. La richiesta di rimessione del Governo sarà immediatamente trasmessa alla Presidenza della Camera.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Granzotto, Basso e Trabucchi: Concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 per la sistemazione delle strade provinciali e consorziali della provincia di Belluno in occasione delle Olimpiadi invernali 1956. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (1903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Granzotto,

Bassi e Trabucchi: « Concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 per la sistemazione delle strade provinciali e consorziali della provincia di Belluno in occasione delle Olimpiadi invernali 1956 ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, a noi non resta che votare la legge in esame a scrutinio segreto alla fine della seduta, trattandosi di un articolo unico.

La discussione si è già svolta e mancava solo il parere della IV Commissione Finanze e tesoro. Questa ha espresso parere favorevole e pertanto a noi non resta che votare la legge.

Comunque rileggo l'articolo unico della proposta di legge:

« È concesso all'Amministrazione provinciale di Belluno, un contributo straordinario di lire 200 milioni per le spese straordinarie di sistemazione di strade provinciali e consorziali, nonché per la straordinaria manutenzione delle stesse in occasione delle Olimpiadi invernali di Cortina d'Ampezzo.

All'onere recato dalla presente legge verrà fatto fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo per le spese impreviste iscritto al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cavaliere Stefano: Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatta dall'I.N.C.I.S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari. (1900)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Cavaliere Stefano: « Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatta dall'I. N. C. I. S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari ».

Il relatore, onorevole Pacati, ha facoltà di svolgere la sua relazione sul nuovo testo proposto dal Governo.

PACATI, *Relatore*. La proposta di legge sottoposta al nostro esame riguarda, come i colleghi ricorderanno, la regolamentazione delle assegnazioni di alloggi fatte dall'I. N. C. I. S. Già dall'esame degli articoli a cui fa riferimento la proposta di legge, ossia del decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e del

successivo decreto del 1945 n. 387 e della legge 1° marzo 1952, n. 103, esame cui si è già provveduto, la legge si raccomanda da sé. La relativa proposta era stata formulata su due articoli. Il Governo nel frattempo ha proposto un testo sostitutivo. Ne do lettura:

« I presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari ed il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato possono, in ogni tempo, annullare le assegnazioni degli alloggi effettuate in contravvenzione, rispettivamente, degli articoli 31 e 376 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Gli stessi presidenti possono in ogni tempo revocare le assegnazioni degli alloggi a coloro che, successivamente all'assegnazione, siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni citate nel precedente comma.

Per la esecuzione degli atti di annullamento e di revoca preveduti dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 386 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

PRESIDENTE. Vorrei precisare, in aggiunta a quanto ha detto l'onorevole relatore, che la variazione nella formulazione della legge completa la distinzione fra i due casi, vale a dire: assegnazione fin dall'inizio senza averne diritto, e quindi in questo caso l'annullamento, oppure sopravvenienza di nuove condizioni, per cui si ha la revoca. Poi c'è la procedura, quando l'annullamento o la revoca devono avere luogo.

GERACI. Dichiaro di dover votare contro non fosse altro che perché la disposizione è troppo in senso lato. Abbiamo infatti dei casi in cui si può verificare questo inconveniente della revoca dell'assegnazione senza colpa da parte dell'inquilino. Ad esempio a Reggio Calabria è avvenuto ciò, e, se si dovesse applicare questa legge, oltre 200 famiglie dovrebbero essere cacciate dalle loro abitazioni, mentre gli stessi inquilini non hanno alcun torto perché immessi negli appartamenti durante l'occupazione alleata, quando queste case furono date dal comune a coloro i quali erano rimasti sul posto e che appartenevano a quelli che erano fuggiti. Ritornati questi ultimi, si è cercato di mandar via gli occupanti, ed io stesso ho dovuto fare delle interpellanze e in base a queste la questione è rimasta in sospeso.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

Quindi, secondo me, le intenzioni della proposta sono ottime in teoria, ma poi, in pratica, è un'altra cosa.

Ripeto, proprio uno di questi casi più evidenti si verifica a Reggio Calabria dove ci sono 200 famiglie interessate e se si dicesse loro: dovete andar via perché non ricorrono per voi le condizioni previste dalla legge, queste famiglie si troverebbero da un giorno all'altro in mezzo alla strada.

PRESIDENTE. Osservo che tutte le cose che si fanno in un periodo di emergenza bisogna pure che un bel giorno s'iano rivedute e regolate. Comunque non mi pare che sia questa sostenuta dall'onorevole Geraci un'argomentazione sufficiente. Tanto più che nel suo dire c'è il riconoscimento implicito che il testo del provvedimento è buono.

GERACI. Comunque, io voto contro.

PASINI. Mi sembra che le argomentazioni addotte dall'onorevole Geraci confermino in fondo la tesi esposta dal relatore. Vale a dire, vi sono dei casi particolari, come quelli di Reggio Calabria, ad esempio, in cui non ricorrono le condizioni normali di assegnazione. Voglio peraltro fare osservare all'onorevole Geraci che se si viene a ristabilire l'equilibrio non è che si allontana qualcuno per favorire un altro qualsiasi, ma bensì uno che ha più bisogno di lui. Quindi anche la logica oltre che il diritto sono a favore di questa legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PACATI, Relatore. A me sembra che sospendere una legge perché ci sono alcuni casi particolari contrari non sia buona prassi. Se mai, se qualcuno ha qualche emendamento da portare in merito ad alcune considerazioni particolari, si possono tener presenti; ma dal momento che la legge ha un contenuto morale e moralizzatore e tende a superare una situazione di emergenza creata dagli eventi bellici, a me pare che noi non dovremmo proprio opporci alla approvazione di essa.

CARON, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo non avrebbe accettato la legge nella formulazione proposta dall'onorevole proponente. Si rimette al parere della Commissione per quanto riguarda questa nuova formulazione che è dovuta più che al Governo ad una commissione di redazione presieduta dal Presidente onorevole Garlato. Troviamo, e lo stesso onorevole Geraci del resto lo ha detto in certo modo, che è difficilmente misconoscibile che con essa si vuole raggiungere uno scopo di mora-

lizzazione e di giustizia. È chiaro che vi sono casi, come appunto quelli a conoscenza dell'onorevole Geraci, che potrebbero sembrare contrari alla applicazione di questa legge, che cioè questa verrebbe a danneggiarli. Ma sta di fatto che non si può disconoscere attualmente l'obiettività della formulazione di questa legge quale è stata fornita dal Presidente Garlato e dall'onorevole relatore perché essa non possa essere accettata. Quindi, ripeto, il Governo si rimette al parere della Commissione per non influenzare in nessun modo il suo voto.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico nel testo proposto dal Governo:

« I presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari ed il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato possono, in ogni tempo, annullare le assegnazioni degli alloggi effettuate in contravvenzione, rispettivamente, degli articoli 31 e 376 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Gli stessi presidenti possono in ogni tempo revocare le assegnazioni degli alloggi a coloro che, successivamente all'assegnazione, siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni citate nel precedente comma.

Per la esecuzione degli atti di annullamento e di revoca preveduti dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 386 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

Senatori **GRANZOTTO, BASSO e TRABUCCHI:** « Concessione di un contributo straordinario di lire 200.000.000 per la sistemazione delle strade provinciali e consorziali della

 LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 FEBBRAIO 1956

provincia di Belluno in occasione delle Olimpiadi invernali 1956 ». (1903):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	25
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

CAVALIERE STEFANO: Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall'I. N. C. I. S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari ». (1900):

Presenti	27
Votanti	26
Astenuto	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Bernardinetti, Bettiol Francesco, Bontade Margherita, Caiati, Cervone, Curcio, Curti, De Capua, Filosa, Floreanini Gisella, Garlato, Geraci, Giacone, Guariento, Magno, Matarazzo Marcello Ida, Merenda, Messinetti, Pacati, Pasini, Pollastrini Elettra, Quintieri, Rigamonti, Sanzo, Spadazzi, Veronesi.

Si è astenuto per la proposta di legge n. 1900: Guariento.

La seduta termina alle 11,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI